

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

SVIZZERA

Decreto 8 giugno 1922 del Gran Consiglio del Canton Ticino
sul controllo degli stranieri.

Art. 1. — L'Ufficio del Cantone incaricato della Polizia degli stranieri, è la Direzione di Polizia.

Art. 2. — Il servizio di confine contempla :

- a) il traffico secondario che rappresenta il movimento locale delle persone fra le due zone finitime estere e svizzera ;
- b) il traffico principale che comprende ogni altro movimento delle persone fra l'estero e la Svizzera.

Art. 3. — La Direzione di Polizia in accordo coll'Autorità federale, determina i varchi aperti al traffico principale.

In qualsiasi altro punto del confine, detto traffico è vietato.

Art. 4. — Non sono ammessi ad entrare che quegli stranieri i quali soddisfano alle condizioni poste dall'art. 1 della ordinanza federale o dagli art. 5 e 6 della presente legge.

Art. 5. — Il visto per il ritorno (art. 11 dell'ordinanza federale) viene rilasciato dalla Cancelleria della Direzione Cantonale di Polizia ed è soggetto alle tasse contemplate dalla tariffa federale.

Art. 6. — Gli stranieri in possesso del permesso ticinese di domicilio che si trasferiscono in Italia colla intenzione di ritornare entro breve termine nel Cantone, non hanno l'obbligo di munirsi del visto per il ritorno : basterà che essi presentino, all'atto dell'uscita, perchè sia timbrato, il loro permesso di domicilio.

Detta timbratura è sottoposta ad una tassa di fr. 5.

Art. 7. — La Direzione Cantonale di Polizia in unione coll'Autorità federale, designa i varchi aperti al traffico secondario.

In qualsivoglia altro punto del confine detto traffico è vietato.

Art. 8. — Pel traffico secondario si richiede una tessera personale, munita di fotografia, autorizzante gli organi di confine competenti a lasciar passare il titolare (tessere lascia passare).

Art. 9. — Il lascia passare è rilasciato dal Delegato Svizzero di Polizia in Chiasso per i Comuni del Distretto di Mendrisio e dal Comando della Gendarmeria per la zona finitima del resto del Cantone.

Sul lascia passare sono iscritte le condizioni alle quali è sottoposta la persona che l'ottiene.

Contro le decisioni del Delegato, e del Comando della Gendarmeria, è ammesso il ricorso alla Direzione Cantonale di Polizia.

Art. 10. — La tassa alla quale è soggetto il lascia passare è di fr. 10.

Gli operai, gli impiegati ed i contadini che passano per ragioni di lavoro il confine e ritornano giornalmente al loro domicilio pagano la tassa di soli fr. 2.

Il lascia passare ha vigore fino al 31 dicembre dell'anno nel quale viene concesso.

Art. 11. — Riservata la reciprocità, possono essere rilasciati del lascia passare valevoli una sol volta e per una breve permanenza, non muniti di fotografia (permessini). La loro tassa è di fr. 1,50 almeno e di fr. 7 al più.

Art. 12. — I permessi di soggiorno, i permessi di dimora e quelli di domicilio sono rilasciati dalla Direzione di Polizia: a questa spetta pure la facoltà di revoca.

La concessione del permesso di soggiorno è riprodotta nel ricapito di legittimazione.

Se lo straniero non possiede regolari documenti di legittimazione, il permesso di soggiorno non sarà accordato che dietro presentazione di una idonea cauzione.

Le decisioni della Direzione di Polizia sono appellabili al Consiglio di Stato.

Art. 13. — È abrogato il decreto legislativo sugli stranieri del 13 gennaio 1921 e sono ripristinate le disposizioni anteriori in quanto alle stesse non deroghi il diritto federale o la presente legge.

Art. 14. — La durata della carta di domicilio è di quattro, anni quella del permesso di dimora di sei mesi.

La durata del soggiorno è determinata caso per caso: se lo straniero non è munito di regolari ricapiti, esso non può eccedere un anno.

Art. 15. — La tassa del permesso di domicilio è di fr. 50 quella della dimora di fr. 8.

Il permesso di soggiorno è soggetto ad una tassa fondamentale di fr. 5, più un supplemento di fr. 2 per ciascun mese.

Se lo straniero è sprovvisto di regolari ricapiti, la tassa del permesso di soggiorno è di fr. 3 per ciascun mese ritenuto un limite minimo di fr. 18.

Art. 16. — La rinnovazione è vincolata al pagamento della metà tassa per il permesso di domicilio e dell'intera tassa per quello di dimora o di soggiorno.

Art. 17. — Il domiciliato che abbandona il Cantone trasportando altrove la sede principale, se rientra nel cantone per stabilirvisi, deve munirsi di nuovo della carta di domicilio e pagare la intera tassa relativa.

Si presume l'abbandono del domicilio nel Cantone quando è trascorso un mese di assenza.

Art. 18. — Lo straniero deve ad ogni variazione dello stato di famiglia ripresentare le sue carte di legittimazione messe a giorno ed ottenere la rinnovazione del permesso di domicilio.

Art. 19. — Ogni dichiarazione relativa a stranieri, a loro ricapiti, permessi o documenti non può essere rilasciata che dalla Direzione di Polizia ed è soggetta ad una tassa di cancelleria di fr. 5.

Art. 21. — Le violazioni della presente legge e degli ordini impartiti in base alla stessa dagli Uffici incaricati della polizia degli stranieri che non sono soggette alle sanzioni stabilite dagli art. 20 e seguenti della ordinanza federale, sono puniti colla multa fino a fr. 5000.

